

Codice A1813A

D.D. 2 maggio 2019, n. 1515

**L.r. n 45/89 Autorizzazione per la realizzazione di Interventi di sistemazione pista sciistica "Pian del Sole" e installazione impianto illuminazione seggiovia Smith 4 in comune di Bardonecchia. Richiedente: Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010)**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto l'azione di trasformazione non è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, né persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- il richiedente rientra tra i soggetti obbligati alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89;

- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.

La Relazione per la compensazione ambientale e forestale a firma del Dott. For. Davide Pognant prevede la compensazione monetaria ed assegna al parametro E il coefficiente di 0,5 in quanto equipara l'opera a quelle di cui all'art. 9 comma 4 della L.r. n° 45/1989.

Pertanto, sino alla individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano come previsto dalla L.r. n° 2/2009, il coefficiente corretto da adottare risulta essere pari a 1,5, ed adottando i successivi coefficienti: A = 1,5 - B = 1,5 - C = 0,5 - D = 1,5 - E = 1,5 su una superficie trasformata pari a 0,3340 ha, l'importo corretto della compensazione forestale risulta essere pari a 8.454,38 €.

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni richiamate ai paragrafi precedenti;

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRIGENTE**

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.r. 09/08/1989 n. 45;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB;
- visto l'art. 17 della L.r. n. 23/2008 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) per la realizzazione di interventi di sistemazione della pista sciistica "Pian del Sole" e per la realizzazione di un impianto di illuminazione a servizio della seggiovia Smith 4 in località Pian del Sole, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici nei comuni di Bardonecchia meglio individuate nelle planimetrie

catastali allegati all'istanza, elaborati 00483380010-07032019-1550.120\_9.B832-18\_PIVAR\_UB\_D\_8.2\_0-Planimetria\_catastale-pds e 00483380010-07032019-1550.120\_10.B832-18\_PIVAR\_UB\_D\_8.2.1\_0-Planimetria\_catastale-ill\_smith\_4, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

b) l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, non rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.

Per il calcolo della compensazione ambientale e forestale, sino alla individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano come previsto dalla L.r. n° 2/2009, il coefficiente corretto da adottare per il parametro E secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637 risulta essere pari a 1,5, e l'importo corretto della compensazione forestale per una superficie trasformata pari a 0,3340 ha, adottando i seguenti coefficienti: A = 1,5 - B = 1,5 - C = 0,5 - D = 1,5 - E = 1,5, risulta quindi essere pari a 8.454,38 €.

c) il titolare dell'autorizzazione dovrà accertare se l'intervento di trasformazione della superficie forestale non comporti la costituzione di isole boscate aventi dimensioni tali da non risultare più classificabili come bosco secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.r. n° 4/2009. In tale evenienza anche la superficie di tali isole dovrà essere calcolata come trasformata e dovrà essere oggetto di compensazione secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637;

d) il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le necessarie valutazioni;

e) i terreni movimentati, in particolare quelli ottenuti dallo scotico, devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antierosivi ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento di queste, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente;

f) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque. Tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni.

g) al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

h) il titolare dell'autorizzazione dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

i) nelle fasi di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;

l) lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne al cantiere;

m) sia nel corso che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; le acque di ruscellamento dovranno essere opportunamente drenate in adeguato sistema di smaltimento, evitandone il deflusso incontrollato;

n) per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di scavo, eventualmente anche con l'installazione di opere provvisorie di contenimento;

o) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

p) durante la fase esecutiva dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dagli Ingg. Francesco Belmondo e Alberto Bettini per gli aspetti tecnici ingegneristici e per gli aspetti nivologici, dal Dott. Agr. For. Davide Pognant per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucci per gli aspetti geologici e valanghivi;

2) il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale ed al comune di Bardonecchia:

a) comunicazione di inizio lavori, relazione inerente alla verifica prescritta al precedente punto 1)c e l'autocertificazione e atto notorio redatto ai sensi del DPR 445/2000 previsto dal paragrafo 2 dell'Allegato 1 della D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

3) ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L.r. 45/1989 e ss.mm.ii., l'opera è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)". L'accesso per scopi professionali deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibire nel caso di controlli all'autorità di vigilanza.

4) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

a) alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89;

b) ad effettuare la compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 nelle forme e con le modalità previste dalla D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017, adottando i coefficienti indicati in premessa e richiamati al precedente paragrafo 1)b).

5) la presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

6) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

7) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

3) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

4) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

8) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

per Il Responsabile di Settore  
il Dirigente Vicario  
Arch. Graziano Volpe